

Condizioni di acquisto

Articolo 1 Condizioni applicabili

- (1) Le presenti Condizioni di acquisto vigono esclusivamente per tutti gli acquisti eseguiti da aziende appartenenti al Neumayer Tekfor Group, ovvero **Neumayer Tekfor Holding GmbH, Neumayer Tekfor GmbH, Neumayer Schmölln GmbH, Rotenburger Metallwerke GmbH, Tekfor S.p.A., OMVP S.p.A., Tekfor Inc., Tekfor Mexico S.A. de C.V., Neumayer Tekfor Automotive Brasil Ltda., Neumayer Tekfor Japan Co. Ltd. e Neumayer Tekfor Korea.** Le presenti Condizioni di acquisto fanno pertanto fede per l'acquisto di materiali atti alla produzione (per l'impiego nella propria produzione di serie, ivi inclusi nello specifico le materie prime, le unità di assemblaggio e i componenti) e per l'acquisto di pezzi di ricambio, strumenti, servizi, macchine e qualsiasi altro tipo di prodotti purché l'applicabilità di una delle seguenti disposizioni delle presenti Condizioni di acquisto non sia espressamente limitata a tipologie singole o specifiche di oggetti di acquisto.
- (2) Le nostre Condizioni di acquisto sono applicabili in forma esclusiva. Eventuali condizioni generali del fornitore in conflitto e divergenti rispetto alle presenti Condizioni di acquisto risulteranno inapplicabili, ad esclusione dei casi in cui venga da noi fornito relativo consenso espresso in forma scritta; si tenga, tuttavia, presente che l'accettazione della merce o dei servizi del fornitore o il pagamento dei predetti non costituisce un'espressione di consenso. In occasione della prima fornitura ai sensi delle presenti Condizioni di acquisto il fornitore ne accetta la relativa validità esclusiva e vincolante legalmente, anche per tutte le forniture future.
- (3) Le presenti Condizioni di acquisto vigono inoltre in tutti i casi in cui accettiamo delle forniture da parte del fornitore senza opporci alle condizioni generali del fornitore stesso, le quali divergono dalle presenti Condizioni di acquisto, indipendentemente dal fatto che fossimo o non fossimo a conoscenza di tali divergenze. Con le presenti Condizioni si respingono espressamente tutte le eventuali affermazioni e dichiarazioni da parte del fornitore in riferimento all'applicabilità delle proprie condizioni generali.

Articolo 2 Formazione del contratto e modifiche

- (1) Eventuali richieste inoltrate al fornitore in relazione ai propri prodotti, alle condizioni di fornitura e alle richieste di preventivi non ci vincolano contrattualmente.
- (2) Per tutti gli ordini, le transazioni e gli ordini di consegna fa fede esclusivamente il nostro ordine scritto.
- (3) Il contratto risulta regolarmente costituito quando il fornitore emette la conferma d'ordine, purché questa non diverga dal nostro ordine. Il fornitore è tenuto a comunicarci espressamente eventuali variazioni; tali variazioni rispetto al nostro ordine sono, tuttavia, possibili solo previa accettazione da parte nostra in forma scritta.
- (4) Sarà nostro diritto stornare l'ordine laddove il fornitore non ne dia conferma scritta entro due settimane dalla ricezione dello stesso.
- (5) Gli ordini di consegna nell'ambito di un ordine o di un piano di consegne hanno carattere vincolante se il fornitore non vi si oppone entro due giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi.
- (6) Anche a seguito della conferma d'ordine da parte del fornitore, ci riserviamo comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi momento che vengano apportate delle modifiche ai prodotti (nello specifico sono incluse anche le modifiche alla costruzione o alla qualità dei prodotti). In tale caso il fornitore è tenuto a informarci prontamente delle eventuali conseguenze derivanti dalle modifiche richieste, in particolare modo in relazione a un aumento o riduzione dei costi e alla data di consegna. Sulla base di tali informazioni le parti contraenti pattuiranno un'adeguata modifica del contratto qualora necessario.
- (7) Eventuali accordi telefonici o verbali, ivi incluse eventuali modifiche successive o integrazioni alle nostre Condizioni di acquisto devono essere confermati per iscritto. Di conseguenza gli accordi verbali successivi alla formazione del contratto e qualsiasi accordo supplementare devono essere redatti in forma scritta ai fini della validità.
- (8) Il requisito della forma scritta si considera assolto anche in caso di trasmissione di dati o di fax.
- (9) Il fornitore, salvo diversamente pattuito per iscritto, è tenuto a formulare offerte, progetti tecnici, studi preliminari ecc... a titolo gratuito e non è vi alcun obbligo da parte nostra di eseguire degli ordini.

Articolo 3 Prezzi e condizioni

- (1) In linea di principio fanno fede i prezzi su cui si basa il nostro ordine. Se viene richiesto al fornitore di indicare un prezzo nella conferma d'ordine nei singoli casi, il prezzo indicato deve essere espressamente approvato da noi. Tutti i prezzi pattuiti sono prezzi fissi e, salvo diversi accordi, includono la spedizione franco luogo di consegna, ovvero il centro di ricezione merce da noi indicato. I prezzi includono l'imballaggio, lo scaricamento delle merci e altri eventuali costi accessori (assicurazione). Tutte le merci ci devono essere consegnate in modalità DDP, ovvero reso sdoganato (per le consegne in Brasile in modalità CIP, ovvero trasporto e assicurazione pagati) secondo quanto previsto dagli Incoterms 2010.
- (2) Nel caso in cui venga pattuito che le spese di spedizione sono a nostro carico e qualora non abbiamo stabilito un mezzo di trasporto specifico, la merce deve essere trasportata tramite il metodo che vanta il miglior rapporto qualità-prezzo. Non è consentito stipulare un'assicurazione sul trasporto con costi a nostro carico (cliente rinunciatario). Qualora sia necessario procedere allo sdoganamento della merce, il fornitore è tenuto a consegnare tutti i documenti per lo sdoganamento allo spedizioniere in

un numero sufficiente di copie e a inviarcelo anticipatamente una copia via fax.

- (3) Se non è stato concordato un prezzo di consegna (incluso l'imballaggio), il fornitore può addebitare l'imballaggio al prezzo di costo; nel caso in cui venga pattuita la riconsegna, ci dovrà essere riaccreditato l'intero importo.
- (4) Ci riserviamo il diritto di stabilire la tipologia, il mezzo di trasporto e la tipologia di imballaggio. Non ci accolleremo nessun costo aggiuntivo derivante dal mancato rispetto delle nostre istruzioni in materia di trasporto.

Articolo 4 Termini di pagamento

In assenza di accordi diversi, le fatture verranno saldate a 60 giorni con uno sconto del 3% oppure al netto a 90 giorni dalla scadenza del credito e dall'invio della fattura nonché delle merci e/o dall'erogazione dei servizi. Il pagamento avviene previa verifica della fattura.

Articolo 5 Consegna, ritardo nella consegna

- (1) Il fornitore è tenuto a emettere una conferma d'ordine per ogni ordine e ad allegare a ogni fornitura una bolla di consegna che riporti il numero d'ordine.
- (2) Il rispetto di una data di consegna o di un termine di consegna viene stabilito in base al momento in cui riceviamo la merce. Laddove in casi singoli non venga concordata la modalità "reso sdoganato luogo di consegna" ("DDP, per le spedizioni in Brasile CIP, secondo gli Incoterms 2010), il fornitore deve mettere a disposizione la merce puntualmente, tenendo in considerazione i tempi di caricamento e spedizione da pattuire con lo spedizioniere. Salvo diversi accordi il fornitore provvede a notificare la spedizione allo spedizioniere. Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente qualora lo spedizioniere non ritiri la merce come confermato nella notifica di spedizione.
- (3) La consegna deve rispecchiare per servizio, tipologia ed entità il nostro ordine o piano di consegne e deve avvenire puntualmente. Il termine di consegna riportato nel nostro ordine è vincolante per il fornitore; qualora tale informazione non venga indicata, il termine di consegna decorre dalla data di conferma d'ordine.
- (4) Salvo diversi accordi e fatta eccezione per regole divergenti, se il fornitore ha eseguito opere di installazione o montaggio, si accollerà tutti i costi accessori quali, ad esempio, le spese di trasporto, la messa a disposizione di strumenti e il rimborso dell'alloggio.
- (5) Qualora le date pattuite non vengano osservate, fanno fede le disposizioni di legge. Il fornitore è tenuto a comunicare con la massima tempestività al nostro ufficio ordini eventuali difficoltà in relazione alla produzione, alla fornitura di materie prime, al rispetto delle date di consegna o altre circostanze simili che potrebbero impedire al fornitore di eseguire le consegne puntualmente o con la qualità pattuita.
- (6) Facendo riferimento alle norme il fornitore garantisce che le proprie forniture ottemperano alle ultime modifiche delle norme.
- (7) Consegne parziali o multiple sono permesse solo nel caso in cui abbiamo espresso il nostro consenso o laddove rappresentino per noi una soluzione ragionevole; in ogni caso non ci faremo carico di eventuali costi aggiuntivi.
- (8) Per quanto concerne le quantità, le dimensioni e i pezzi fanno fede i valori da noi rilevati al momento della ricezione della merce.
- (9) Sono parte integrante della fornitura eseguita previo ordine da parte nostra tutti i disegni associati, le descrizioni funzionali e di sistema, le istruzioni operative, gli schemi elettrici, le licenze operative generali, i rapporti di ispezione, i certificati di prove e collaudi, gli elenchi dei pezzi di ricambio e le condizioni di garanzia.
- (10) Se la fornitura include anche un software, ci verrà concesso un diritto temporaneamente illimitato di utilizzo del software stesso e della documentazione a esso associata nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e nei termini necessari all'utilizzo dei beni secondo il contratto. Siamo autorizzati a modificare, copiare o tradurre il software, convertire il codice dell'oggetto in codice sorgente e realizzarne anche delle copie di backup. Siamo inoltre autorizzati a conferire ai nostri clienti dei diritti di utilizzo nei limiti in cui ciò è necessario per consentire ai predetti clienti di utilizzare e impiegare gli articoli che noi abbiamo loro fornito.
- (11) Il fornitore deve garantire che la conformazione dell'imballaggio consenta che i prodotti oggetto del contratto possano essere consegnati in linea con le specifiche e in considerazione delle condizioni di trasporto senza che vi siano ripercussioni negative per l'utilizzo del prodotto.

Articolo 6 Pianificazione delle disponibilità

- (1) Il fornitore è tenuto a mettere a disposizione capacità sufficienti in termini di personale e sul fronte tecnico per garantire la consegna dei quantitativi indicati nel piano delle consegne in caso di accettazione su base continuativa nonché eventuali quantitativi aggiuntivi nella misura del 15% per un periodo di tre settimane.
- (2) In assenza di un accordo separato su disponibilità e quantitativi, i quantitativi massimi consegnati per un periodo di tre mesi consecutivi nel corso dei due anni precedenti verranno considerati come il 100% di capacità disponibile. Il fornitore deve garantire che tale capacità più il 15% sia a nostra disposizione.
- (3) Se il fornitore si rende conto che il limite della capacità massima di produzione è stato raggiunto, il fornitore deve comunicarci immediatamente che non sarà possibile concedere ulteriori aumenti della capacità. In questo caso un accordo scritto separato sulle capacità deve essere stipulato nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

Articolo 7 Forza maggiore

Eventi di forza maggiore, agitazioni sindacali, scioperi non causati da noi, disordini, provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche e qualsivoglia altro evento che esula dal nostro controllo ci solleva da ogni obbligo di puntuale accettazione della merce per tutta la durata dell'evento. Nel corso di tali eventi e per un periodo di due settimane dalla cessazione degli stessi, avremo facoltà di recedere interamente o parzialmente dal contratto, fatti salvi altri eventuali diritti, se l'evento in questione è di durata significativa e il nostro fabbisogno è diminuito significativamente poiché è stato necessario ricorrere a fonti alternative di approvvigionamento.

Articolo 8 Trasferimento dei rischi

- (1) Indipendentemente dalla natura della fornitura, il rischio di perdita accidentale e di danno accidentale alla merce risulterà trasferito su di noi solo una volta completato lo scaricamento della merce nel luogo di consegna.
- (2) In caso di erogazione di servizi, inclusi i servizi di assemblaggio ecc, il trasferimento del rischio avverrà solo a fronte del collaudo formale da parte nostra tramite un relativo rapporto o documentazione scritta di altra natura. Il collaudo definitivo (collaudo finale) avverrà solo a fronte dell'erogazione completa e adeguata di tutti i servizi previsti dal contratto; nel caso dell'installazione di strumentazioni o di impianti, il collaudo avverrà solo quando ne verrà accertato il corretto funzionamento e verrà dimostrato il raggiungimento dei valori pattuiti in sede di garanzia. Il collaudo finale deve essere richiesto per iscritto dal fornitore, il quale invierà un rappresentante autorizzato per completare il collaudo. Verrà redatta una relazione di collaudo finale e/o verrà emesso un certificato di collaudo. In presenza di evidenti difetti che precludano il funzionamento dell'oggetto della fornitura ci riserviamo la facoltà di rifiutare il collaudo. In presenza di tali difetti evidenti il collaudo finale deve essere ripetuto dopo che i difetti sono stati eliminati.

Articolo 9 Garanzia

- (1) Il fornitore garantisce che i beni sono stati prodotti a partire da materiali adeguati e privi di difetti; che la lavorazione è avvenuta in maniera attenta e appropriata secondo le norme tecniche applicabili in sede di collaudo; che i beni sono illimitatamente adeguati all'oggetto del contratto, che presentano la qualità garantita e che soddisfano i criteri pattuiti a livello di prestazioni. Il fornitore garantisce inoltre che la propria fornitura, ivi inclusa la consegna a noi, ottempera ai requisiti delle norme vigenti in materia di strumentazione tecnica, alle norme in materia di ispezioni sulle salute e sicurezza sul lavoro vigenti al momento dell'ordine secondo quanto disposto dalla legge in materia, alle disposizioni delle norme applicabili in materia di tutela ambientale nonché a tutte le normative e le disposizioni delle pubbliche autorità e delle associazioni di settore e professionali.
- (2) La garanzia si applica inoltre anche in relazione a servizi riguardanti subfornitori e agenti con delega del fornitore nonché forniture sostitutive, interventi di miglioria o di eliminazione di difetti.
- (3) La garanzia erogata dal fornitore non sarà limitata o preclusa a causa di sistemi, soluzioni o processi costruttivi nell'ambito della fornitura di componenti da noi proposti in quanto cliente. Il fornitore è tenuto a darci rapida comunicazione se ritiene che eventuali nostre proposte non siano adeguate.
- (4) I difetti qualitativi che si manifestano entro sei mesi dal trasferimento del rischio saranno ritenuti presenti al momento del trasferimento del rischio stesso, ad esclusione dei casi in cui tale assunzione è incompatibile con la natura dell'oggetto o del difetto.
- (5) In assenza di richiesta da parte nostra il fornitore è comunque obbligato a comunicarci con la massima rapidità eventuali modifiche apportate a livello di produzione e di condizioni ispettive e fornirà i componenti della produzione di serie, prodotti a seguito delle modifiche di processo, solo previa nostra approvazione.

Articolo 10 Reclami in caso di difetti e rivalsa

- (1) La merce consegnata viene accettata con la riserva che un controllo ispettivo ne verifichi l'assenza di difetti, in particolare modo per quanto riguarda l'accuratezza, la completezza e l'adeguatezza. L'ispezione viene eseguita il prima possibile e non appena la regolare attività lavorativa lo consente. Provvederemo a informare prontamente il fornitore di eventuali difetti rilevati durante l'ispezione. Informeremo il fornitore di altri eventuali difetti che vengono rilevati solo durante la lavorazione o l'utilizzo ai sensi del contratto della merce fornita immediatamente dopo avere identificato il difetto in questione. Il fornitore rinuncia inoltre a eseguire un'ulteriore ispezione della merce in arrivo e a presentare obiezione per l'inoltro tardivo del reclamo per difetti.
- (2) Vigono, salvo diverse disposizioni contenute nel prosieguo, le disposizioni di legge in materia di difetti qualitativi e vizi giuridici.
- (3) Qualora il fornitore non avvii le procedure per risolvere i difetti immediatamente dopo avere ricevuto richiesta da parte nostra in merito, in casi urgenti e/o per evitare seri rischi o danni ancora più gravi, sarà nostra facoltà porre rimedio direttamente ai difetti o chiedere a parti terze di farlo in nostra vece con costo a carico del fornitore.
- (4) Il fornitore ci esonera inoltre in tale sede da eventuali reclami di parti terze derivanti dai vizi giuridici, ad esclusione dei casi in cui il fornitore non sia responsabile di predetti vizi. Vigono un periodo di prescrizione di 2 anni dal trasferimento del rischio relativamente a tali vizi giuridici.
- (5) Eventuali reclami per difetti entrano in prescrizione a distanza di 3 anni dal trasferimento del rischio in capo a noi, ad esclusione del caso in cui

l'oggetto in questione sia stato utilizzato secondo la sua applicazione consueta nell'ambito di un fabbricato e abbia reso la struttura difettosa. Il periodo di prescrizione decorre dalla consegna dell'oggetto del contratto (trasferimento del rischio).

- (6) Eventuali costi da noi sostenuti a causa della merce difettosa, in particolare modo spese di trasporto e viaggio, costi di materiali o per ispezioni, devono essere rimborsati dal fornitore.
- (7) L'accettazione senza riserva di una fornitura o di un servizio tardivamente non costituisce una rinuncia a eventuali richieste di risarcimento alle quali abbiamo diritto a seguito della fornitura o del servizio ritardato.

Articolo 11 Responsabilità di prodotto

- (1) Il fornitore è obbligato a tenerci indenni qualora ricevessimo richieste di risarcimento danni ai sensi della responsabilità da prodotto, purché e nei limiti in cui il danno derivi da un difetto dell'oggetto del contratto erogato dal fornitore. In caso di responsabilità per colpa, il presente paragrafo farà fede solo nel caso di colpa del fornitore. L'onere della prova sarà in capo al fornitore laddove la causa del danno rientri nella sfera di responsabilità del fornitore stesso.
- (2) Nei casi riportati al paragrafo (1) il fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi e delle spese, ivi incluse le eventuali spese di giudizio.
- (3) Nell'ambito della propria responsabilità il fornitore è inoltre obbligato a rimborsarci di tutti i costi e di tutte le spese da noi sostenute a causa di o in relazione a un'eventuale azione di richiamo da noi eseguita. Nei limiti del ragionevole e del possibile comunicheremo al fornitore i contenuti e la portata di eventuali azioni di richiamo dando al fornitore l'opportunità di inoltrare i propri commenti in merito. Rimane impregiudicato l'esercizio di ulteriori diritti ai sensi di legge.
- (4) Il fornitore è obbligato a stipulare e mantenere un'assicurazione sulla responsabilità da prodotto a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità da prodotto, ivi incluso il rischio di dovere eseguire eventuali richiami. Previa richiesta il fornitore è tenuto a comprovare la stipula di predetta assicurazione. Qualora il fornitore non fornisca prove in merito alla stipula della polizza assicurativa in questione entro un periodo di due settimane, sarà nostro diritto stipulare una polizza assicurativa adeguata a carico del fornitore.
- (5) Per tutti gli altri aspetti vigono le disposizioni di legge.

Articolo 12 Esecuzione del lavoro

I soggetti che svolgono mansioni lavorative nei locali dell'azienda nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono tenuti a osservare le disposizioni di tutte le normative vigenti in materia di lavoro. Si declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che coinvolgono tali soggetti nei locali aziendali, nei limiti in cui tali incidenti non derivino da una violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi in capo ai rappresentanti legali o agli agenti con delega.

Articolo 13 Diritti di proprietà industriale

- (1) Il fornitore garantisce che la merce fornita e utilizzata non viola in maniera intenzionale o negligente i diritti di proprietà industriale di parti terze.
- (2) Previa richiesta iniziale in forma scritta è fatto obbligo per il fornitore tenerci indenni rispetto a ogni eventuale rivendicazione in merito avanzata nei nostri confronti da terzi; l'obbligo del fornitore di tenerci indenni si applica inoltre a tutte le spese da noi necessariamente sostenute conseguentemente e in relazione alla rivendicazione di parte terza.

Articolo 14 Riservatezza

- (1) Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e d'autore relativi a tutte le immagini, alla documentazione, ai campioni, ai modelli, ai materiali, ai componenti, al know-how ecc. messi a disposizione dal fornitore, ivi inclusi i contenuti di dischetti o CD-ROM, nel prosieguo definiti col termine generico di "informazioni".
- (2) Le informazioni da noi messe a disposizione del fornitore non possono essere divulgate a parti terze e possono essere rese disponibili solo a persone operanti all'interno dell'azienda del fornitore che necessitano delle stesse per garantirci la fornitura di prodotti e che sono analogamente obbligati a mantenere la riservatezza in merito. Alla stessa stregua il fornitore accetta di imporre l'obbligo di riservatezza ai propri subfornitori. Il fornitore può utilizzare informazioni riservate da noi conferite solo per le finalità contrattuali definite.
- (3) Gli obblighi di cui sopra non si applicano alle informazioni nel caso in cui il fornitore è in grado di dimostrare che predette informazioni (i) erano già di dominio pubblico al momento della comunicazione o sono diventate successivamente di dominio pubblico senza colpa alcuna del fornitore; (ii) erano già in possesso del fornitore al momento della comunicazione; (iii) sono state divulgate da una parte terza non soggetta ad alcun obbligo di riservatezza o obbligo di non utilizzo posto che la parte terza in questione non abbia ricevuto le informazioni direttamente o indirettamente da fornitori; (iiii) devono essere divulgate alle autorità pubbliche ai sensi delle disposizioni di legge.
- (4) Su richiesta iniziale da parte nostra tutte le informazioni fornite devono esserci restituite interamente e prontamente o devono essere distrutte su nostra richiesta; tale disposizione si applica anche a tutte le eventuali copie o registrazioni che possano essere state create. Il fornitore è tenuto a restituire senza richiesta da parte nostra tutte le informazioni fornitegli non appena predette informazioni non si rendono più necessarie per l'espletamento dell'ordine.
- (5) Ci riserviamo tutti i diritti, ivi inclusi i diritti autore e i diritti di registrazione dei diritti di proprietà industriali in qualità di brevetti, modelli di utilità ecc. in merito a suddette informazioni.

- (6) Nei limiti in cui tali informazioni ecc. ci sono state fornite da parti terze, tale riserva si applica anche a vantaggio delle parti terze coinvolte.
- (7) Nei limiti in cui il fornitore produce prodotti basati su qualsivoglia documentazione, disegni, modelli o simili da noi redatti o derivanti da nostre specifiche riservate, utilizzando la nostra strumentazione, strumenti ricostruiti o attraverso l'utilizzo di informazioni secondo il significato dell'Articolo 14 (1) il fornitore non può utilizzare a titolo personale o offrire o fornire tali prodotti a parti terze.
- (8) A seguito della cessazione del rapporto di fornitura il fornitore accetta di restituirci tutte le informazioni riservate ricevute purché tale informazioni siano conservate in formato cartaceo o in formato elettronico. Previa richiesta il fornitore è tenuto a fornirci una dichiarazione scritta che attesti l'adempimento agli obblighi derivanti dai due commi precedenti.

Articolo 15 Proprietà intellettuale

Se il fornitore compie attività di sviluppo in relazione ai materiali di produzione o alla strumentazione di produzione (nello specifico attrezzi) e i relativi costi vengono da noi rimborsati separatamente e/o attraverso i prezzi corrisposti per i prodotti in questione (prestazione prevista dal progetto), vigono le seguenti disposizioni:

- (1) Il fornitore produrrà dei risultati in termini di sviluppo che sono esenti da diritti di proprietà intellettuale di parti terze.
- (2) È nostra la titolarità del diritto di proprietà in riferimento a tutti i risultati dell'opera di sviluppo (incluse tutte le invenzioni, il know-how, le relazioni su prove e sviluppi, stimoli, idee, bozze, disegni, proposte, campioni, modelli ecc.) generati dal fornitore nell'ambito del rapporto di collaborazione ("prodotti del lavoro"). Il fornitore cede con la presente i diritti derivanti dai risultati delle attività di sviluppo (inclusi i risultati che sono soggetti a brevetto o diritto d'autore) al Neumayer Tekfor Group.
- (3) Se i risultati delle attività di sviluppo sono tutelabili ai sensi delle leggi in materia di proprietà intellettuale, siamo autorizzati a nostra discrezione a registrare e preservare diritti di proprietà intellettuale a nostro nome, a livello nazionale e internazionale, e abbiamo inoltre facoltà di fare decadere tali diritti in qualsivoglia momento. Il fornitore si impegna a espletare tutte le pratiche necessarie per redigere tutti i documenti atti a garantire che qualsivoglia proprietà intellettuale venga trasferita nei nostri confronti. Se i risultati delle attività di sviluppo corrispondono a dei software, i nostri diritti di registrazione, utilizzo e impiego del software non si limiteranno al codice dell'oggetto. È nostro diritto di ricevere il codice sorgente e la documentazione e possiamo richiedere che ciò ci venga consegnato in un qualsiasi momento durante il progetto o successivamente.
- (4) Il fornitore deve rivendicare un diritto illimitato nei confronti dei risultati delle attività di sviluppo tutelabili ai sensi delle leggi in materia di proprietà intellettuale e creati dai dipendenti del fornitore durante l'esecuzione del presente contratto. Il fornitore stipulerà accordi con i propri dipendenti e subfornitori indipendenti in base ai quali questi trasferiranno eventuali diritti di proprietà intellettuale nei confronti dei risultati dell'attività di sviluppo al fornitore stesso.
- (5) Se il fornitore incorpora eventuali diritti di proprietà intellettuale o vecchi diritti di proprietà di cui è titolare nel materiale di produzione o nella strumentazione di produzione, il fornitore concederà a noi e alle nostre imprese collegate una licenza esclusiva, a titolo gratuito, irrevocabile, sublicenziabile, trasferibile, illimitata temporalmente, regionalmente e contestualmente e il diritto di utilizzare e applicare i prodotti del lavoro in qualsivoglia maniera.
- (6) La proprietà intellettuale creata prima dell'inizio della collaborazione, inclusi eventuali diritti d'autore, brevetti e know-how esistenti prima dell'avvio della collaborazione (vecchi diritti di proprietà) è e rimane di proprietà del fornitore (incluse le relative imprese collegate), ad esclusione di quanto previsto nelle presenti condizioni.

Articolo 16 Fornitura di parti di ricambio

Il fornitore garantirà la fornitura di parti di ricambio a condizioni ragionevoli per la vita utile prevista di tutti i prodotti finiti nei quali si intenda utilizzare i prodotti; il periodo minimo a tal proposito è di 15 anni a seguito dell'interruzione della produzione di serie dei prodotti in questione. A seguito di debita comunicazione prima della scadenza del periodo minimo il fornitore ci conferirà la possibilità di eseguire un ordine finale per tutte le necessità future al prezzo della produzione di serie.

Articolo 17 Controlli su importazioni/esportazioni e dogana

- (1) All'interno della propria documentazione commerciale il fornitore è tenuto a informarci di ogni requisito in materia di licenze in relazione alla (re)importazione/esportazione della propria merce ai sensi delle normative su importazione/esportazione e delle normative doganali tedesche, europee, brasiliane, messicane o statunitensi nonché ai sensi delle normative su importazione/esportazione e normative doganali del paese di origine della merce.
- (2) Su richiesta da parte nostra il fornitore è obbligato a fornirci una comunicazione scritta su tutti i dati aggiuntivi sul commercio estero riguardanti la propria merce e i propri componenti e ci informerà inoltre prontamente per iscritto (prima della consegna della relativa merce interessata) di eventuali cambiamenti dei predetti dati.

Articolo 18 Ottemperanza

- (1) Il fornitore si impegna a ottemperare alle disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti con i dipendenti, di tutela ambientale e salute occupazionale e si impegna a limitare qualsivoglia impatto negativo su persone e ambiente derivante dalle proprie attività. A tal fine e nell'ambito

delle proprie capacità, il fornitore stabilirà e svilupperà un sistema di gestione. Il fornitore aderirà inoltre ai principi dell'iniziativa Global Compact dell'ONU. In sostanza tali principi fanno riferimento alla tutela internazionale dei diritti dell'uomo, del diritto alla contrattazione collettiva, all'eliminazione della discriminazione nel rispetto del lavoro e dell'occupazione, alla responsabilità per l'ambiente e alla prevenzione della corruzione. Ulteriori informazioni sull'iniziativa dell'ONU Global Compact sono disponibili all'indirizzo www.unglobalcompact.org.

- (2) Qualora un fornitore si sia ripetutamente comportato in maniera contraria alla legge e/o nonostante relative comunicazioni non abbia dimostrato di porre rimedio nei limiti del possibile alla violazione commessa della legge e di avere adottato dei provvedimenti adeguati per evitare infrazioni future, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti in essere o di annullarli senza preavviso.

Articolo 19 Compensazione

Ci vengono conferiti i diritti di compensazione e ritenzione previsti ai sensi di legge. Il fornitore non è autorizzato a cedere a parti terze i propri crediti nei nostri confronti.

Articolo 20 Riserva di proprietà

- (1) La titolarità della merce ci viene trasferita previo pagamento totale del prezzo di acquisto. Si esclude qualsiasi riserva di proprietà prolungata o ampliata nei confronti della merce consegnata dal fornitore.
- (2) Tutti i componenti, le materie prime, i materiali e altri eventuali strumenti o oggetti da noi forniti o acquistati dal fornitore a nostre spese (laddove i relativi costi originali sono stati da noi rimborsati o sono stati integrati nei prezzi corrisposti per i prodotti e sono stati saldati in toto) e che sono correlati alla produzione dei prodotti o utilizzati ai fini di tale produzione rimangono o divengono nostra proprietà esclusiva.
- (3) Tutti i diritti nei confronti di bozze, campioni, disegni, dati, modelli o altre informazioni e altra documentazione da noi messi a disposizione sono riservati.
- (4) Il fornitore conferma espressamente che quanto di nostra proprietà e la nostra documentazione non verranno utilizzati per la produzione o la progettazione di prodotti per acquirenti terzi senza il nostro consenso in forma scritta.
- (5) Il fornitore detiene quanto di nostra proprietà e la nostra documentazione in qualità di comodatario e manterrà quanto di nostra proprietà separato dalla proprietà di tutte le parti terze. Il fornitore provvederà inoltre a indicare chiaramente che quanto di nostra proprietà e la nostra documentazione ci appartengono.
- (6) È fatto obbligo per il fornitore assicurare a proprie spese e come requisito minimo quanto di nostra proprietà al proprio valore nei confronti di incendi, danni correlati all'acqua, furti e mantenere tale assicurazione. Previa richiesta il fornitore dovrà esibire le prove della relativa assicurazione. Il fornitore provvederà a eseguire eventuali interventi di manutenzione necessari a intervalli consueti a proprie spese e ci informerà prontamente di eventuali danni o guasti.
- (7) Rimangono di nostra proprietà tutti i prodotti, le materie prime e ogni altro materiale che mettiamo a disposizione del fornitore ai fini della produzione dei prodotti. Tutte le attività di trattamento, lavorazione, conversione, assemblaggio o trasformazione di tali beni da parte del fornitore vengono eseguite per nostro conto. Se i beni con riserva (beni soggetti a riserva di proprietà) vengono elaborati unitamente ad altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo una comproprietà del nuovo prodotto in quota parte del valore dei nostri beni (prezzo di acquisto più imposta sul valore aggiunto) in proporzione agli altri oggetti elaborati contestualmente.
- (8) Se i beni da noi forniti sono uniti in maniera inseparabile o mescolati con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo un diritto di comproprietà nei confronti del nuovo prodotto in quota parte del valore dei beni con riserva ivi contenuti (prezzo di acquisto più imposta sul valore aggiunto) in proporzione agli altri oggetti uniti o mescolati contestualmente. Laddove i beni vengano uniti o mescolati in modo tale che gli oggetti del fornitore siano considerati l'elemento principale, il fornitore conviene il trasferimento a noi della comproprietà in quota parte; il fornitore provvederà a conservare e preservare gli elementi di nostra proprietà esclusiva e gli elementi in comproprietà per nostro conto.

Articolo 21 Altre disposizioni

- (1) Qualora qualsiasi delle disposizioni di cui sopra dovesse essere o diventare inefficace o inattuabile, rimane impregiudicata l'efficacia giuridica di tutte le altre disposizioni. In sostituzione della disposizione inefficace o inattuabile si pattuisce che venga inserita una disposizione alternativa che, nei limiti delle norme di legge, rispecchi il più possibile il significato e lo scopo della disposizione inefficace o inattuabile originariamente formulata dalle parti contraenti. Lo stesso dicasi per eventuali lacune presenti nel contratto.
- (2) Il fornitore non può cedere o trasferire interamente o parzialmente il contratto senza la nostra approvazione in merito per iscritto.
- (3) Il fornitore non può ricorrere a uno o più subfornitori per eseguire un ordine o parte di un ordine senza il nostro relativo consenso per iscritto.
- (4) Il luogo di adempimento degli obblighi di fornitura in capo al fornitore è il relativo centro di ricezione merce o luogo di utilizzo da noi stabilito. Il luogo di adempimento dei nostri obblighi di pagamento è il domicilio della nostra azienda che ha stipulato un contratto vincolante.
- (5) Il rapporto contrattuale è esclusivamente soggetto alla legge dello stato in cui il Neumayer Tekfor Group, in quanto parte contraente, ha la propria sede, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

- (6) Il foro competente per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale che si fonda sulle presenti Condizioni di acquisto è il tribunale competente dell'entità legale Neumayer Tekfor Group in quanto parte contraente. Per nostra volontà abbiamo inoltre facoltà di citare in giudizio il fornitore presso il tribunale del rispettivo domicilio o della rispettiva filiale o presso il tribunale del luogo di adempimento.
- (7) Qualsivoglia riferimento alle "disposizioni di legge" nel presente documento indica le disposizioni di legge vigenti e, qualora nessuna legge risulti direttamente applicabile, si intendono le disposizioni generali di legge.
- (8) Le presenti condizioni di acquisto sono disponibili in diverse lingue. Fa fede la versione nella rispettiva lingua del paese dove l'entità legale Neumayer Tekfor Group, in quanto parte contraente, ha sede.